



Comune DI GRASSOBBIO

Provincia di Bergamo
C.A.P. 24050 Via Vespucci, 6

Tel 035 3843411
Fax 035 3843444
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 90 del 27-12-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNI 2022 2025

L'anno duemilaventuno il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal vigente D. Lgs 18.8.2000 n. 267, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

Bentoglio Manuel	Sindaco	P
Epis Ermenegildo	Consigliere	P
Iudica Giovanni	Consigliere	P
Sorti Simonetta	Consigliere	P
Bentoglio Rosangela	Consigliere	A
Facchi Beatrice	Consigliere	P
Giangregorio Lorenza	Vice Sindaco	P
Troia Lino	Consigliere	P
Bassis Nunzia	Consigliere	P
Esposti Edvin	Consigliere	A
Barcella Anna	Consigliere	P
Vitali Giovanni Battista	Consigliere	P
Stefanello Angelo	Consigliere	A
	TOTALE PRESENTI	10
	TOTALE ASSENTI	3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa **CONCILIO LEONILDE** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BENTOGLIO MANUEL – SINDACO** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

SINDACO. Punto numero 3: approvazione piano economico finanziario 2022/2025 del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

C'è l'Architetto Serra in sala che ringraziamo.

Se vuole spiegare, grazie mille.

ARCHITETTO SERRA FRANCESCA. Cercherò di essere breve, però è un argomento un po' complicato. Secondo quanto stabilito dalle delibere di Arera, le ultime due importanti sono quelle del 2019 la 443 e del 2021 la 363 del 3 agosto, i soggetti tenuti a predisporre il piano economico finanziario, il pef, sono il gestore e i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti differenziati e urbani; qualora un servizio o una porzione dello stesso sia affidata a uno o più gestori, entrambi o comunque tutti devono predisporre il pef; poi spetta all'ente territorialmente competente verificare che tali soggetti siano identificabili come gestori del servizio e riunire insieme con un unico pef.

Il pef è questo qua, che è il risultato di quello che viene definito TUL, lo schema del TUL, ed è proprio predisposto secondo queste delibere che vi ho detto; i soggetti gestori nel Comune di Grassobbio sono due, cioè Servizi Comunali che effettua tutta una serie di servizi, ed il Comune di Grassobbio che ha alcuni servizi all'interno.

Servizi Comunale, come sapete bene, svolge i seguenti servizi: pulizia meccanizzata delle strade, lo svuotamento dei cestini e dei rifiuti abbandonati sul territorio, la raccolta domiciliare dei rifiuti porta a porta differenziati ed indifferenziati, il trasporto, il conferimento dei rifiuti presso il centro di destino, la gestione del centro di raccolta comunale, il trattamento e il recupero dei rifiuti, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti raccolti, la gestione amministrativa della Tari ed i rapporti con le utenze, la gestione dei rapporti con gli utenti mediante sportelli dedicati, sia nelle strutture comunali tipo il centro raccolta rifiuti, piuttosto che nella sede loro.

Mentre invece il Comune di Grassobbio risulta essere gestore per i seguenti servizi: gestione amministrativa della Tari, rapporto con gli utenti, in particolare la gestione dei crediti, raccolta e il trasporto per l'attività di controllo e di direzione.

Pertanto per il Comune di Grassobbio sono da considerare nel piano economico finanziario del 2022 e successivi, in particolare per quanto riguarda il nuovo metodo tariffario introdotto con la nuova delibera del 2021, il cosiddetto MTR2, sono i costi del personale addetto alla direzione dei servizi rifiuti, i residui costi relativi ad oneri amministrativi derivanti dal centro raccolta comunale, e l'iva indetraibile.

Quindi a livello di procedura cosa ha fatto il Comune, che è comunque l'ente territorialmente competente? Ha acquisito da ciascun gestore, quindi sia da Servizi Comunali che il Comune, la documentazione necessaria per la validazione, si chiama così; cioè l'atto che sostanzialmente verifica la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'erogazione del piano economico finanziario che necessariamente da norma è previsto che non venga svolta dall'ente territorialmente competente.

I documenti sono agli atti, non sono quelli che vi sono stati dati ma quello che vi è stato dato è il risultato di questi due primi pef, quello di Servizi Comunali e del Comune, e hanno al loro interno lo schema tipo predisposto dall'autorità che si chiama appunto TUL di calcolo dell'allegato 1 di una determina di Arera compilato in ogni sua parte, una relazione di accompagnamento e la dichiarazione predisposta anche questa dallo schema tipo dell'allegato 3 e 4 della determina Arera, sottoscritta dai legali rappresentanti sia del Comune, quindi il Sindaco, che dal legale rappresentante di Servizi Comunali.

Una volta acquisiti questi due documenti, questi due gruppi di documenti, è stato elaborato proprio il documento finale che sostanzialmente è questo, ma questo è il risultato di una elaborazione complessa che deriva da questo TUL di calcolo predisposto da Arera.

Sostanzialmente, da quello che si vede, i costi definitivi del 2022 sono previsti 691.679 €, nel 23 sono 702.786, nel 24 sono 714.070 €, nel 25 sono 725.536.

Come vedete sono predisposti su più anni, che è una delle cose, una delle norme introdotte da questo secondo metodo tariffario Arera, che prevede il pluriennale, sono di due anni in due anni; viene approvato in questo modo.

I parametri di crescita possono aumentare fino ad un massimo dell'8,6% in base al quale poi ci sono, quello che poi vedrete dopo, le tariffe da applicare per avere poi le fonti di finanziamento; c'è un servizio e quindi deve essere corrisposto il relativo costo e spesa.

L'elaborato del pef tiene conto dei contenuti minimi previsti dalla norma, dall'articolo 27 della MTR2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, e quindi l'imputazione ai singoli pef.

Arera poi a fine dell'approvazione del pef dovrà verificare, una volta che viene comunicato dal Comune entro 30 giorni, la coerenza e la regolarità della determina che l'ente territorialmente competente, quindi il Comune, ha in atto proprio in questo momento come approvazione del pef.

CONSIGLIERE VITALI GIOVANNI BATTISTA. Buonasera.

Una cortesia, il discorso che diceva ancora prima, forse non riguarda lei ma forse più che altro l'amministrazione, per la decisione dei costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti degli utenti; chiedo, come già espresso l'anno scorso, se è possibile internalizzarla; cioè, quei costi lì se fosse possibile caricarli, adesso sto parlando forse in modo sbagliato; cioè, con la digitalizzazione non riusciremmo quei costi lì a portarli all'interno?

Due; mi sarebbe piaciuto, non so se è possibile, vedere la situazione dell'anno scorso per fare i confronti, perché così mi è difficile andare a riprendere tutto.

Perché quei 29.000 € lì a memoria mi sembra che fossero molto di più; non so se sono stati smembrati perché probabilmente facevano parte delle spese generali o che cosa, o se ci sono stati effettivamente dei risparmi; non lo so.

Per cui queste due cose qua; se ci fosse stato anche quello che è successo l'anno scorso come tariffe mi avrebbe aiutato.

E poi l'invito a fare in modo, quando avremo sistemato tutto il discorso digitalizzazione, di portare in casa questa gestione come fanno anche altri Comuni tipo mi sembra Alzano.

Grazie.

ARCHITETTO SERRA FRANCESCA. Per quanto riguarda le scelte politiche sceglieranno quello che è.

È un po' difficile, nel senso che, possiamo anche vederlo, questa che sembra una paginetta abbastanza irrisoria è il risultato di uno schema molto, molto complesso.

Possiamo vederlo, è un Excel; adesso ve lo faccio vedere.

Allora, come vedete in fondo ci sono una serie di pagine, di fogli in Excel che riportano tutta una serie di dati e di documentazione e di informazioni che portano a quel risultato.

Allora, il Comune si è fatto aiutare anche per la propria parte da Servizi Comunali; è una elaborazione molto complessa, non è così semplice; quindi, magari tra qualche anno riusciremo anche noi ad arrivare ed entrare dentro tutto il meccanismo.

Ci stiamo lavorando; da qui a dire che riusciremo a farlo... vediamo.

CONSIGLIERE BARCELLA ANNA. Sappiamo l'importo totale del 2021 del piano tariffario? Quanto è stato pagato l'anno precedente? Lo possiamo vedere?

ASSESSORE EPIS ERMENEGILDO. No, perché non è ancora finito.

Il 2020? Non ce l'ho sottomano.

ARCHITETTO SERRA FRANCESCA. Allora, erano 676.600 da pef; poi l'effettivo...

CONSIGLIERE BARCELLA ANNA. Se non ricordo male il piano era appunto 670.000, poi c'erano altri 70.000 che erano costati effettivamente in più per questo servizio; si verificherà la stessa cosa anche quest'anno?

ASSESSORE EPIS ERMENEGILDO. Il costo è una cosa, il piano tariffario è un'altra.

Il piano tariffario bene o male è impostato su determinate regole dettate da Arera; e anche se il servizio viene a costare di più non si possono emettere cartelle e ruoli per recuperare tutta la spesa, perché c'è un indice, una percentuale di aumento che è quel 6% che vedi attualmente dal 22/23/24, vedi che ogni anno cresce di circa un 10.000 €? È quello il massimo che puoi aumentare.

Anche se il servizio dovesse venire a costare di più il Comune deve provvedere con mezzi propri; ed è giusto quello che dicevi, che è costato 70.000 € in più.

CONSIGLIERE BARCELLA ANNA. Noi da dove li preleviamo questi 70.000 €?

ASSESSORE EPIS ERMENEGILDO. Dalle varie entrate; dall'Irpef, dalle addizionali, dall'Imu, dalle entrate correnti del Comune.

CONSIGLIERE BARCELLA ANNA. E con che voci le giustifichiamo a bilancio?

ASSESSORE ESPIS SERMENEGILDO. Niente, sono le entrate del Comune, Imu, Tari, Tasi e via dicendo, che fanno un tot, magari di quattro milioni di euro; di quei quattro milioni di euro ne devi destinarne 70.000 per coprire le spese della Tari, come tutte le altre spese; cioè sono le entrate, l'insieme delle entrate che va a finanziare l'insieme delle spese.

Non è che debba essere destinata, un'entrata specifica destinata a una spesa specifica, non è il servizio ad esempio delle manutenzioni delle strade che le ditte fanno, noi prendiamo la ditta e allora c'è l'entrata specifica esatta di 10.000 €, spesa di 10.000 €, perché ci vengono interamente rimborsati, sono come partite di giro.

Qua invece no, è tutto l'insieme delle entrate che va a finanziare l'insieme delle spese.

CONSIGLIERE BARCELLA ANNA. Allora è per tutti i Comuni italiani?

ASSESSORE ESPIS SERMENEGILDO. Sì.

CONSIGLIERE BARCELLA ANNA. Una cosa.

Si è fatta la quota, la nostra quota del 65% del domestico e il 35% produttivo, la quota; rimane ancora così?

Le percentuali non sono cambiate negli ultimi anni? No.

A che punto siamo con l'introduzione della tariffa puntuale?

ASSESSORE ESPIS SERMENEGILDO. Ne stiamo parlando.

SINDACO. Ne stiamo parlando; però mi piacerebbe che quando siete convocati nelle riunioni in Comune che partecipiate.

Comunque sia... sono sempre le stesse cose che dite e poi le chiedete.

Stiamo lavorando per farla.

Passiamo alla votazione.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Barcella.

Immediata eseguibilità.

Favorevoli? Contrari? Astenuti? Barcella.

Grazie mille.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”* e già esercitati negli altri settori di competenza (energia elettrica, gas naturale, servizio idrico integrato);

CONSIDERATO che la Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTI in particolare:

a) i commi 650 e 651 dell'art. 1 della cit. legge 147/2013, i quali dispongono, rispettivamente, che: *“650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.”*; *“651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”*;

b) il comma 654 dell'art. 1 della cit. legge 147/2013, il quale dispone che *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del [decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”*;

- c) il comma 654-bis dell'art. 1, della cit. legge 147/2013, il quale prevede che *“Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).”* ;
- d) l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone che *“683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia,”*;
- e) il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

CONSIDERATO che con la legge di Bilancio di previsione 2018 (Legge n. 205/2017) sono stati attribuiti all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti. Così, dal 1° gennaio 2018 la precedente Autorità trasforma la propria denominazione in ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. L'istituzione di ARERA nasce dall'esigenza, manifestata da più parti, di individuare un'autorità a livello nazionale in grado di uniformare i criteri di determinazione delle tariffe del prelievo sui rifiuti, sia esso di natura patrimoniale, ossia corrispettiva, quanto di natura tributaria. Sul territorio nazionale, infatti, sono presenti diversi gestori del servizio di raccolta dei rifiuti urbani che erogano prestazioni con modalità spesso differenti, a volte anche in maniera rilevante, e con costi altrettanto differenti. Tale criticità ha condotto il legislatore ad introdurre la previsione di cui al comma 527 della richiamata Legge di bilancio 2018, con cui ha attribuito all'autorità la funzione di *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti”*.

DATO ATTO che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;

RILEVATO che, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all'Autorità, tra le altre, le funzioni di:

- *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f);
- *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h);
- *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”*. (lett. i).

RICHIAMATE:

- a) la determinazione ARERA n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020, recante *“Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”*;
- b) la deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/RIF con la quale è stato approvato il metodo tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 che ha dettato nuovi criteri per la redazione del Piano economico finanziario, a copertura dei costi d'esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio

e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

CONSIDERATO che dalla citata normativa emerge la necessità di provvedere all'approvazione delle tariffe del tributo sui rifiuti previa approvazione del piano finanziario quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Grassobbio non è presente e/operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 sono svolte dal Comune;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale 2022-2025 elaborato sulla base del Tool;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) le dichiarazioni di veridicità dei Gestori ed dell'Ente Territorialmente Competente, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il prospetto di PEF 2022-2025, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto da **Allegato "A"**, unitamente alla relazione accompagnatoria, **Allegato "B"**, alla dichiarazione di veridicità del Gestore **Allegato "C"** e alla dichiarazione di veridicità dell'Ente Territorialmente Competente **Allegato "D"**, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il Piano Economico Finanziario grezzo, prot. com. 0019709 del 01/12/2021, avente per oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025, e predisposto dal soggetto gestore del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, nella misura economica indicata negli allegati;

DATO ATTO che il Piano Finanziario è stato predisposto nel rispetto dell'articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il Comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di igiene urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle *linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013* per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l'anno 2022 (pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze in data 30 dicembre 2020);

VISTA la determinazione del Responsabile di Area Urbanistica Ecologia Ambiente n. 51/587 del 15/12/2021 e 53/594 del 17/12/2021, con la quale si è provveduto a:

- prendere atto del Nulla osta alla validazione comunicato in data 15/12/2021, prot. com. n. n. 0020567 del 15/12/2021, con il quale la Soc. Ideapubblica srl ha attestato la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano Economico Finanziario in oggetto;
- validare ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF "Approvazione del metodo tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", il Piano Economico Finanziario del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani anni 2022 – 2025 costituito da:
 - ALLEGATO A: PEF 2022-2025
 - ALLEGATO B: relazione di accompagnamento PEF anni 2022-2025
 - ALLEGATO C: dichiarazione di veridicità Gestore
 - ALLEGATO D: dichiarazione di veridicità Ente territorialmente competente
- precisare che il PEF 2022-2025 di cui all'allegato A è la conseguenza del Piano Economico Finanziario grezzo, prot. com. 0019709 del 01/12/2021, avente per oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025, e predisposto dal soggetto gestore del servizio e della successiva integrazione operata dal Comune, agli atti, prot. com. n. 0020567 del 15/12/2021, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, nella misura economica indicata negli allegati;

RITENUTO di approvare il Piano Economico Finanziario per gli anni 2022-2025 costituito da:

- ALLEGATO A: PEF 2022-2025
 - ALLEGATO B: relazione di accompagnamento PEF anni 2022-2025
 - ALLEGATO C: dichiarazione di veridicità Gestore
 - ALLEGATO D: dichiarazione di veridicità Ente territorialmente competente
- allegati alla presente deliberazione come parte integrante.

DATO ATTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

VISTO l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 il quale dispone che "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: «Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF (...omissis...) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce: «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*».

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'Area Urbanistica Ecologia Ambiente Francesca Serra, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo n. 267/2000 e sue s.m.i., attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere con il presente atto;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile dell'Area Finanziaria Mara Brasi, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147-bis comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto legislativo n. 267/2000 e sue s.m.i.;

VISTI:

- il *Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*, approvato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D. Lgs n. 118/2011, "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*";
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- il Regolamento Comunale di Contabilità armonizzata;
- il Decreto Sindacale di nomina del Responsabile dell'Area Urbanistica Ecologia Ambiente n. 3 del 28/04/2021;
- il Bilancio 2021/2023;

CON VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 10

Consiglieri assenti n. 3 (Bentoglio Rosangela, Esposti, Stefanello)

Consiglieri votanti n. 9

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 1 (Barcella)

DELIBERA

1. **DI RITENERE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI STABILIRE**, per le motivazioni riportate nella allegata relazione illustrativa di accompagnamento al piano finanziario, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa, dalla deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/RIF, all'Ente territorialmente competente, nella misura indicata negli allegati;
3. **DI APPROVARE** il Piano Economico Finanziario pluriennale 2022-2025 relativo al servizio di gestione dei rifiuti, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - ALLEGATO A: PEF 2022-2025
 - ALLEGATO B: relazione di accompagnamento PEF anni 2022-2025
 - ALLEGATO C: dichiarazione di veridicità Gestore
 - ALLEGATO D: dichiarazione di veridicità Ente territorialmente competente allegati alla presente deliberazione quale parte integrante;
4. **DI DISPORRE** che la presente deliberazione sarà trasmessa ad ARERA, ai sensi della deliberazione ad ARERA 2/DIRIF/2021 del 4/11/2021 art. 2,2,2;

5. **DI DEMANDARE** all'Area Urbanistica Ecologia Ambiente Servizio Ambiente l'adozione degli atti inerenti e conseguenti all'approvazione della presente deliberazione;

Successivamente,

Il Sindaco Bentoglio Manuel propone al Consiglio Comunale di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Sindaco Bentoglio Manuel;

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento al fine di adempiere ai successivi atti;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

CON VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 10

Consiglieri assenti n. 3 (Bentoglio Rosangela, Esposti, Stefanello)

Consiglieri votanti n. 9

Voti favorevoli n. 9

Voti contrari n. 0

Consiglieri astenuti n. 1 (Barcella)

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere.

IL Sindaco
BENTOGLIO MANUEL

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa CONCILIO LEONILDE

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune DI GRASSOBBIO

Provincia di Bergamo
C.A.P. 24050 Via Vespucci, 6

Tel 035 3843411
Fax 035 3843444
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO

N.91 DEL 14-12-2021

Oggetto	APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNI 2022 2025
----------------	--

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 49 e 147/bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” il sottoscritto, Responsabile dell’Area esprime parere **Favorevole** in ordine alla **regolarità tecnica** della proposta in oggetto attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Data: 17-12-2021

Il Responsabile dell’Area
Serra Francesca

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune DI GRASSOBBIO

Provincia di Bergamo
C.A.P. 24050 Via Vespucci, 6

Tel 035 3843411
Fax 035 3843444
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO

N.91 DEL 14-12-2021

Oggetto	APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNI 2022 2025
----------------	--

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49, 147/bis e 153, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, il sottoscritto, Responsabile dell’Area esprime parere **Favorevole** in ordine alla **regolarità contabile** della proposta in oggetto, dato atto che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

Data: 20-12-2021

Il Responsabile dell’Area
Brasi Mara

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune DI GRASSOBBIO

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24050

Via Vespucci, 6

Tel 035 3843411
Fax 035 3843444
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 90 del 27-12-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNI 2022 2025

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267, è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 24-01-2022 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 24-01-2022 al 08-02-2022.

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267)

Si attesta che con la presente delibera, contestualmente all'affissione all'Albo, viene trasmesso l'elenco ai Capigruppo Consiliari.

Addì, 24-01-2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo leggibile nel certificato di firma)

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune DI GRASSOBBIO

Provincia di Bergamo

C.A.P. 24050

Via Vespucci, 6

Tel 035 3843411
Fax 035 3843444
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 90 del 27-12-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNI 2022 2025

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente Deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Addì, 24-01-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Concilio Leonilde

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
Ente Territorialmente Competente
per il comune di Grassobbio

Sommaro

1 Premessa (E)	3
1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario.....	3
1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario.....	3
1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	3
1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario	4
1.5 Altri elementi da segnalare	4
2 Descrizione dei servizi forniti (G)	5
2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti.....	5
2.2 Altre informazioni rilevanti.....	6
3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G).....	6
3.1 Dati tecnici e patrimoniali.....	6
3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento.....	6
3.1.2 Dati tecnici e di qualità.....	6
3.1.3 Fonti di finanziamento	7
3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	7
3.2.1 Dati di conto economico	7
3.2.2 Focus sugli altri ricavi.....	8
3.2.3 Componenti di costo previsionali.....	8
3.2.4 Investimenti	8
3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale	9
4 Attività di validazione (E).....	9
5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E).....	10
5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	10
5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività.....	10
5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale).....	10
5.1.3 Coefficiente C116	11
5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità	11
5.2.1 Componente previsionale CO116.....	11
5.2.2 Componente previsionale CQ	11
5.2.3 Componente previsionale COI	11
5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni.....	11

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing	11
5.4.1 Determinazione del fattore b	11
5.4.2 Determinazione del fattore ω	11
5.5 Conguagli	11
5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	12
5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo	12
5.8 Rimodulazione dei conguagli	13
5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	13
5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	13
5.11 Ulteriori detrazioni.....	13

1 Premessa (E)

1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario oggetto della presente relazione è il territorio del comune di Grassobbio ove è applicata la TARI tributo.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

I soggetti gestori nell'ambito tariffario definito al paragrafo 1.1 sono:

- Servizi Comunali S.p.a., c.f. e p. IVA: 02546290160 con sede in Sarnico (BG) via Suardo 14A, @pec: protocollo@pec.servizicomunali.it
- Comune di Grassobbio, c.f.: 80027490160 e p.IVA: 00722500162 con sede in Grassobbio (BG) via A. Vespucci 6, @pec: comune.grassobbio@pec.regione.lombardia.it

Il soggetto preposto all'attività di validazione: Comune di Grassobbio Responsabile Area Urbanistica Ecologia Ambiente a seguito di nulla osta da parte della Soc. Ideapubblica s.r.l.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

I rifiuti gestiti nel corso del 2020 sono stati inviati ai seguenti centri di destino:

Cer	Produttore1	Centro di Destino	Quantità Kg
150102	000034 GRASSOBBIO	000031.0001 MONTELLO S.P.A.	135.680,00
150106	000034 GRASSOBBIO	000068.0001 SAVOLDI SRL	253.380,00
200101	000034 GRASSOBBIO	000068.0001 SAVOLDI SRL	289.270,00
200108	000034 GRASSOBBIO	000031.0001 MONTELLO S.P.A.	482.520,00
200110	000034 GRASSOBBIO	000011.0002 COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH	8.115,00
200110	000034 GRASSOBBIO	000032.0001 MPT S.R.L.	300,00
200132	000034 GRASSOBBIO	000057.0001 FRATELLI SALVETTI E C. SRL	660,00
200201	000034 GRASSOBBIO	000003.0001 AZIENDA AGRICOLA COLOMBELLI GIANLUCA	2.400,00
200301	000034 GRASSOBBIO	000038.0001 R.E.A. DALMINE S.P.A.	2.020,00
200301	000034 GRASSOBBIO	000038.0001 R.E.A. DALMINE S.P.A.	748.680,00
200303	000034 GRASSOBBIO	000019.0001 F.LLI ZAPPETTINI S.R.L.	84.880,00
080318	000034 GRASSOBBIO	000011.0002 COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH	975,00
130205	000034 GRASSOBBIO	000015.0001 ECORETRAS S.R.L.	2.200,00
150102	000034 GRASSOBBIO	000057.0001 FRATELLI SALVETTI E C. SRL	3.480,00
150102	000034 GRASSOBBIO	000058.0001 ISOLANTI LEFFE S.R.L.	11.190,00
150102	000034 GRASSOBBIO	000031.0001 MONTELLO S.P.A.	10.150,00
150102	000034 GRASSOBBIO	000057.0001 FRATELLI SALVETTI E C. SRL	2.020,00
150102	000034 GRASSOBBIO	000031.0001 MONTELLO S.P.A.	20.370,00
150102	000034 GRASSOBBIO	000057.0001 FRATELLI SALVETTI E C. SRL	1.080,00
150106	000034 GRASSOBBIO	000068.0001 SAVOLDI SRL	54.470,00
150106	000034 GRASSOBBIO	000068.0001 SAVOLDI SRL	9.790,00
160103	000034 GRASSOBBIO	000057.0001 FRATELLI SALVETTI E C. SRL	2.140,00
160103	000034 GRASSOBBIO	000036.0001 O.R.P. S.R.L.	1.900,00
170904	000034 GRASSOBBIO	000035.0001 NUOVA DEMI S.P.A.	85.400,00
170904	000034 GRASSOBBIO	000035.0001 NUOVA DEMI S.P.A.	122.360,00
200101	000034 GRASSOBBIO	000068.0001 SAVOLDI SRL	156.080,00
200121	000034 GRASSOBBIO	000002.0001 AMBIENTHESISI S.P.A.	407,00
200121	000034 GRASSOBBIO	000041.0001 RELIGHT S.R.L.	432,00
200123	000034 GRASSOBBIO	000056.0001 S.E.VAL SRL IMPIANTO COLICO	1.520,00
200123	000034 GRASSOBBIO	000056.0001 S.E.VAL SRL IMPIANTO COLICO	5.540,00

200125	000034 GRASSOBBIO	000054.0001 OLIMPIC COMMERCE DI TICOZZI RAGG. G. ANTONIO	2.242,00
200127	000034 GRASSOBBIO	000057.0001 FRATELLI SALVETTI E C. SRL	9.080,00
200133	000034 GRASSOBBIO	000001.0001 AGLIONI ANGELO S.R.L. UNIPERSONALE	550,00
200135	000034 GRASSOBBIO	000041.0001 RELIGHT S.R.L.	4.896,00
200135	000034 GRASSOBBIO	000041.0001 RELIGHT S.R.L.	774,00
200136	000034 GRASSOBBIO	000055.0002 STENA RECYCLING SRL - CAVENAGO BRIANZA	5.400,00
200136	000034 GRASSOBBIO	000056.0001 S.E.VAL SRL IMPIANTO COLICO	18.590,00
200136	000034 GRASSOBBIO	000055.0002 STENA RECYCLING SRL - CAVENAGO BRIANZA	13.300,00
200138	000034 GRASSOBBIO	000057.0001 FRATELLI SALVETTI E C. SRL	105.400,00
200138	000034 GRASSOBBIO	000068.0001 SAVOLDI SRL	2.760,00
200138	000034 GRASSOBBIO	000057.0001 FRATELLI SALVETTI E C. SRL	82.480,00
200138	000034 GRASSOBBIO	000014.0001 ECOLEGNO BERGAMASCA S.R.L.	7.480,00
200138	000034 GRASSOBBIO	000057.0001 FRATELLI SALVETTI E C. SRL	85.960,00
200139	000034 GRASSOBBIO	000057.0001 FRATELLI SALVETTI E C. SRL	8.000,00
200139	000034 GRASSOBBIO	000057.0001 FRATELLI SALVETTI E C. SRL	8.540,00
200139	000034 GRASSOBBIO	000057.0001 FRATELLI SALVETTI E C. SRL	6.820,00
200140	000034 GRASSOBBIO	000040.0001 RANICA ANGELO DI RANICA CLAUDIO & C SNC	46.960,00
200140	000034 GRASSOBBIO	000068.0001 SAVOLDI SRL	2.250,00
200201	000034 GRASSOBBIO	000043.0001 SPURGH I F.LLI TERZI S.R.L.	375.160,00
200301	000034 GRASSOBBIO	000038.0001 R.E.A. DALMINE S.P.A.	13.760,00
200307	000034 GRASSOBBIO	000019.0001 F.LLI ZAPPETTINI S.R.L.	3.290,00
200307	000034 GRASSOBBIO	000020.0001 GES.PO S.R.L.	240.170,00
200140	000034 GRASSOBBIO	000023.0001 ANDREONI MARCELLO SAS	150,00
200399	000034 GRASSOBBIO	000038.0001 R.E.A. DALMINE S.P.A.	840,00

La gestione CER 200108 avviene in un impianto di trattamento integrato aerobico e anaerobico. La gestione del rifiuto CER 200301 avviene in un impianto con recupero energetico.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, l'Ente territorialmente competente ha acquisito da ciascun gestore:

1. il PEF relativo ai singoli servizi svolti da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 2/DRIF/2021, compilata per le parti di propria competenza;
2. le relazioni di accompagnamento redatte per le parti di competenza secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità (Allegato 2 della determina 2/DRIF/2021);
3. una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Allegato 3 (per i soggetti di diritto privato) o dell'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 2/DRIF/2021, redatta ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un suo documento di identità, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
4. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

1.5 Altri elementi da segnalare

2 Descrizione dei servizi forniti (G)

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Servizi Comunali S.p.a., società per azioni a capitale interamente pubblico in quanto partecipata al 100% da enti locali, opera secondo il modello organizzativo dell'*in-house providing* tramite affidamento di servizio approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 23/12/2015 (scadenza in data 31/12/2025).

Effettua i seguenti servizi:

- Pulizia meccanizzata e manuale delle aree di circolazione, compreso lo svuotamento dei cestini e dei rifiuti abbandonati sul territorio
- Raccolta domiciliare dei rifiuti urbani differenziati
- Raccolta domiciliare dei rifiuti urbani indifferenziati
- Trasporto e conferimento dei rifiuti presso centri di destino
- Gestione del centro di raccolta comunale
- Trattamento e recupero
- Trattamento e smaltimento
- Gestione amministrativa della TARI e rapporto con gli utenti:
 - attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento
 - la gestione del rapporto con gli utenti mediante sportelli dedicati: presso la struttura comunale, presso la sede della Società, tramite call-center (numero verde)
 - la gestione della banca dati degli utenti e delle utenze
 - l'effettuazione di campagne informative e di educazione ambientale
 - l'implementazione di misure di prevenzione della produzione di rifiuti urbani

il comune di Grassobbio effettua il controllo del servizio con personale proprio.

Riepilogo frequenze/tipologia del servizio da parte del Gestore Servizi Comunali S.p.a.:

	Raccolta											
	Raccolta Domiciliare								Raccolta stradale			
LEGENDA S = settimanale + = servizio con integrazione estiva M = mensile S3 = ogni 3 settimane 2S = due volte settimana 3S = tre volte settimana Q = quindicinale R = a Richiesta X = servizio effettuato C = a Chiamata	Imballaggi in Plastica	Imballaggi in Carta e Cartone	Vetro (Multimateriale con Metalli)	Metalli	Organico	secco Residuo	Ingombrante	Vegetale	Secco Residuo Puntuale	Cimiteriali	Pile esauste e farmaci scaduti	Contentori stradali
Grassobbio	Q	Q	Q		S+	S				R	X	

Trasporto	Gestione centro di raccolta	Spazzamento e pulizia delle strade	Gestione TARI	Altri Servizi	Trattamento/
-----------	-----------------------------	------------------------------------	---------------	---------------	--------------

LEGENDA S = settimanale + = servizio con integrazione estiva M = mensile S3 = ogni 3 settimane 2S = due volte settimana 3S = tre volte settimana Q = quindicinale R = a Richiesta X = servizio effettuato C = a Chiamata			Gestione Centro Raccolta Comunale	Servizio Ecoveicolo	Pulizia meccanizzata del territorio	Pulizia manuale del territorio	Pulizia dei mercati	Gestione Amministrativa TARI	Sportello fisico presso l'Ente	Sportello fisico presso la sede di Chiuduno	Numero Verde TARI	Portale <i>on line</i>	Numero Verde Operativo	App Rumentologo	MUD/scheda Provincia	
Grassobbio	X	X			X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X

Non si evidenziano attività esterne al servizio integrato di gestione ai sensi dell'art. 1 Allegato A della Deliberazione 363/2021/R/rif.

La micro-raccolta dell'amianto da utenze domestiche non è erogata nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani.

2.2 Altre informazioni rilevanti

Servizi Comunali S.p.a. non è sottoposta a procedure di crisi patrimoniale (es. procedure fallimentari, concordato preventivo, altro) e non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

In relazione alla gestione del comune di Grassobbio non sono pendenti ricorsi (per l'affidamento del servizio o per il riconoscimento del corrispettivo), né sono state depositate sentenze passate in giudicato.

Il comune di Grassobbio non è in situazione di squilibrio strutturale.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Per gli anni 2022-2025 i gestori sono chiamati a svolgere i servizi così come stabiliti nell'affidamento di servizio e non vi sono dunque variazioni attese di perimetro (PG) rispetto a quanto erogato nell'anno 2021.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Per gli anni 2022-2025 i gestori sono chiamati a svolgere i servizi così come stabiliti nell'affidamento di servizio e non vi sono variazioni attese delle caratteristiche del servizio rispetto a quanto erogato nel 2021, se intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio di gestione ovvero dei singoli servizi che lo compongono.

Il gestore Servizi Comunali S.p.a. garantisce in ogni caso l'impegno al miglioramento continuo delle proprie prestazioni, volto ad incrementare la qualità dei servizi resi in termini di efficacia, efficienza e qualità ambientale.

Il livello di raccolta differenziata è pari al 77,70% per l'anno 2020 così come indicato dall'Osservatorio Rifiuti della provincia di Bergamo.

Tale percentuale risulta in costante aumento nell'ultimo periodo e sui livelli provinciali.

La gestione attuale e l'impegno ad applicare le migliori metodologie nel periodo 2022-2025 si può tradurre, nel mantenimento, o incremento, se possibile, del livello di percentuale di raccolta differenziata raggiunto nell'anno 2020.

Per l'anno 2022 si evidenzia l'esigenza di valorizzare il coefficiente QL_a per garantire la copertura dei costi emergenti di natura previsionale (CQ_{EXP}) per la compliance alla qualità regolata per un valore pari all'1%. La valutazione del budget previsto è stata calcolata in funzione delle indicazioni presenti nella DCO 422/2021/R/rif, ancorché non ancora definite da alcuna deliberazione ulteriore.

Non sono stati valorizzati il coefficiente C_{116} e le componenti di natura previsionale $CO_{EXP,116}$ destinate alla copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal Decreto Legislativo n. 116/2020.

3.1.3 Fonti di finanziamento

Per sostenere i costi relativi al servizio rifiuti, Servizi Comunali S.p.a. utilizza esclusivamente ricavi provenienti dalle entrate inerenti al servizio gestito, che derivano dalle fatture emesse ai Comuni affidatari dei Servizi di igiene ambientale, o tramite il ricorso al mercato finanziario.

Per questa ragione Servizi Comunali S.p.a. non si avvale di fonti di finanziamento e/o di fondi di garanzia forniti da soggetti terzi e/o dai Comuni soci in virtù dell'autosufficienza finanziaria derivante dalla gestione ordinaria.

Per la copertura dei propri costi il comune di Grassobbio utilizza le entrate derivanti dalla TARI.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF redatto in conformità al modello di cui alla determina 2/DRIF/2021 sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'ambito tariffario e a ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2022-2025, in coerenza con i criteri disposti dal MTR-2. Si allega il tool di calcolo predisposto dall'Autorità.

3.2.1 Dati di conto economico

Per la redazione del PEF relativo al periodo regolato Servizi Comunali S.p.a. ha utilizzato la seguente documentazione contabile: Conto Economico 2020 (reperibile sul sito istituzionale della società). Tale valorizzazione è stata utilizzata anche per le annualità successive al 2022 non avendo a disposizione un "preconsuntivo 2021". Le componenti di costo riportate nel PEF sono state riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuto nell'anno a-2 (2020).

I costi sostenuti direttamente attribuibili ai singoli comuni, quali quelli di smaltimento e recupero delle frazioni valorizzabili, sono stati imputati direttamente al PEF del singolo Comune. La ripartizione tra costi CTS e CTR è determinata sulla base della percentuale di raccolta differenziata definita da ISPRA 2019 (al momento della definizione dei driver da parte del Gestore non erano ancora disponibili i dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata ISPRA o Osservatorio Provinciale).

I costi sostenuti non attribuibili direttamente ai singoli comuni, sono stati ripartiti tra i servizi attivi dei vari Comuni gestiti in proporzione al fatturato dei singoli servizi attivi di competenza dell'anno 2020.

Sono stati evidenziati costi analitici di servizi relativi ai comuni della Provincia di Milano ed imputati ai singoli comuni prima dettagliati in proporzione al fatturato di competenza dell'anno 2020.

I valori presenti nel Conto Economico 2020 sono stati rettificati in conformità all'articolo 7.3 del MTR-2:

- delle "poste rettificative" delle voci di costo operativo di cui all'articolo 1, comma 1 del MTR-2:

oneri straordinari	13.661
oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi	1.584
oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia risultata soccombente	6.952
spese di rappresentanza	29.640

Si precisa che nella voce Oneri Straordinari è stata indicata la rettifica della componente COAL relativo al contributo di annualità precedenti al 2020, presenti nel Conto Economico del 2020.

Illustrazione tabella dell'applicazione dei driver impiegati per l'imputazione dei costi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra indicati:

	SERVIZI PERIMETRO (anno 2020)	Totale costo attività	GRASSOBBIO		COSTI GENERALI						
			COSTO	% driver	B6	B7	B8	B9	B11	B14	totale
CSL	Spazzamento e lavaggio strade	2.875.776,90	75.994,79	2,64%	436.371,80	740.164,67	30.095,08	1.606.855,52	-	62.289,85	2.875.776,90
CRT	Raccolta e trasporto indifferenziata	2.000.095,07	26.651,02	1,33%	386.868,50	100.854,15	26.681,00	1.424.569,10	-	61.122,32	2.000.095,07
CRD	Raccolta e trasporto differenziata	9.748.581,04	199.351,50	2,04%	1.314.825,38	3.284.168,90	90.679,02	4.841.592,50	5.520,91	211.794,33	9.748.581,04
CARC	Attività di gestione tariffe all'utenza e rapporto con l'utenza	407.857,06	29.176,01	7,15%	4.092,66	177.093,52	-	215.387,23	-	11.283,65	407.857,06

CTR	Trattamento e recupero rifiuti urbani	6.430.683,67	160.390,57	2,49%		6.430.683,67					6.430.683,67
CTS	Trattamento e smaltimento rifiuti urbani	1.822.403,82	50.649,65	2,78%		1.822.403,82					1.822.403,82
CGG	Costi generali di gestione GENERALI	2.498.439,95	56.995,56	2,28%	33.382,55	902.638,84	7.848,00	1.481.696,96	-	72.873,60	2.498.439,95
COAL	COAL rettificato in CE 2020	8.146,61	185,84	2,28%						8.146,61	8.146,61

COSTI imputabili all'Ente dopo applicazione DRIVER							
B6	B7	B8	B9	B11	B14	totale	
11.531,49	19.559,46	795,29	42.462,49	-	1.646,06	75.994,79	CSL
5.154,98	1.343,87	355,52	18.982,21	-	814,45	26.651,02	CRT
26.887,24	67.158,90	1.854,32	99.007,10	112,90	4.331,04	199.351,50	CRD
292,77	12.668,37	-	15.407,70	-	807,17	29.176,01	CARC
-	160.390,57	-	-	-	-	160.390,57	CTR
-	50.649,65	-	-	-	-	50.649,65	CTS
761,54	20.591,41	179,03	33.801,15	-	1.662,43	56.995,56	CGG
-	-	-	-	-	185,84	185,84	COAL

Per il gestore Comune sono considerati come costi da inserire nel Piano finanziario per l'anno 2022 e per i successivi facenti parte del quadro regolatorio MTR2 i seguenti costi:

- Costi del personale addetto alla direzione del servizio rifiuti
- Residui costi relativi ad oneri amministrativi derivanti dal bene Centro di raccolta comunale
- IVA indetraibile totalmente derivante dalla fatturazione del servizio da parte del gestore Servizi Comunali S.p.a.

3.2.2 Focus sugli altri ricavi

L'entità dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance e dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti è desumibile dai valori indicati nello schema PEF di cui alla determina 2/DRIF/2021. L'indicazione di tali valori segue il principio indicato al paragrafo 3.2.1.

Relativamente ai ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia, non sono ricompresi anche ricavi afferenti a servizi diversi dal servizio integrato di gestione dei rifiuti ma effettuati avvalendosi di asset e risorse di tale servizio.

3.2.3 Componenti di costo previsionali

Non vi sono oneri attesi connessi al conseguimento di target riconducibili a modifiche del perimetro gestionale ovvero dei processi tecnici gestiti, né all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) rispetto a quelli fissati dalla regolazione, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina della qualità contrattuale e tecnica.

Per quanto riguarda le componenti previsionali CQ per la copertura di eventuali oneri aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità sono stati valorizzati costi in funzione di quanto indicato nella DCO 422/2021/R/rif sia nella componente fissa che variabile.

3.2.4 Investimenti

Il Gestore Servizi Comunali S.p.a. relativamente alla annualità 2023 ha considerato i cespiti così come rappresentati a libro cespiti aggiornato al 15/10/2021.

Per le annualità 2024 e 2025 sono stati considerati acquisizioni di beni integranti la flotta aziendale e le proprietà inerenti i servizi di igiene urbana in essere per un totale:

SERVIZIO	Anno di acquisto 2022	Anno di acquisto 2023
RACCOLTA	3.022.800	2.014.200
SPAZZAMENTO	424.300	174.300

Nell'ottica delle scelte di pianificazione per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale e di incremento della capacità impiantistica e dell'efficacia ambientale in coerenza con quanto disposto con le

programmazioni di competenza regionale e nazionale, dall'anno 2022 sono inseriti i costi di costruzione del nuovo centro di stoccaggio e trattamento dei rifiuti raccolti sul territorio dei comuni soci. Tale impianto avrà attive linee di trattamento per rifiuti ingombranti, vetro, plastica e carta. Per la realizzazione di tale impianto sono previsti 3 anni ed il completamento dello stesso è previsto per il 2025. Il valore complessivo dell'opera è di € 40.000.000.

Il Gestore Comune relativamente alla annualità 2024 (iscrizione nel 2022) ha considerato la valorizzazione dell'ammortamento del cespite: distributore sacchi per la raccolta differenziata, in sostituzione dell'attuale oramai non più utilizzabile.

Relativamente alla annualità 2025 (iscrizione nel 2023) è stata considerata la valorizzazione dell'ammortamento dell'intervento di adeguamento al Centro di Raccolta Comunale.

3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale

Tutti i cespiti di cui è proprietaria Servizi Comunali S.p.a. inseriti nei costi di capitale hanno centro di costo nel settore ambiente; pertanto, non è stato necessario applicare driver per la ripartizione. Per la valorizzazione dei costi relativi ai costi di capitale si è fatto riferimento alla documentazione contabile seguente: libro cespiti anno 2020.

Per la ripartizione generale dei costi di capitale dei beni mobili ed immobili di utilizzo simultaneo in più Comuni in cui viene svolto il servizio, è stato utilizzato come driver unico di ripartizione, il fatturato che il singolo Comune ha apportato ai ricavi del servizio rifiuti di Servizi Comunali S.p.a.

I beni mobili relativi al servizio di spazzamento strade sono stati imputati ai soli comuni su cui è attivo il servizio.

I cespiti di diretta imputazione ai singoli Enti sono stati imputati analiticamente.

I cespiti di proprietà dell'Ente Locale sono stati valorizzati sulla base delle indicazioni reperite a libro inventario. Essendo beni di diretta imputazione al servizio ambiente non è stato necessario operare alcun tipo di imputazione parziale.

La vita utile assegnata ai cespiti è direttamente riconducibile alle tipologie previste nelle tabelle di cui all'articolo 15 del MTR-2 in conformità a quanto disposto dall'articolo 15.4 del predetto MTR-2.

4 Attività di validazione (E)

L'Ente territorialmente competente, ha acquisito il PEF "grezzo" proposto dai gestori costituito dalla seguente documentazione:

- ✓ il PEF c.d. "grezzo" relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 02/2021/R/rif, compilato per le parti di propria competenza;
- ✓ la dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 (diversificata per il pubblico e per il privato) della deliberazione 02/2021/R/rif, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- ✓ la relazione c.d. "grezza" che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo;
- ✓ la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e ai sensi dell'articolo 28.3 del MTR-2 deve essere svolta da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale ed a tal fine l'attività di validazione può essere preposta, a seconda dei casi, ad una specifica struttura o ad un'unità organizzativa del medesimo Ente territorialmente competente (ad esempio l'organo di revisione contabile od un ufficio diverso da quello che ha fornito i dati) ovvero un'altra amministrazione territoriale.

Tale verifica consiste nella verifica:

- a. della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;

- b. del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

Il soggetto deputato dal Comune ha quindi proceduto ad effettuare l'attività di validazione del PEF, mediante verifiche circa la corretta attribuzione dei costi, in particolare è stata verificata la rispondenza dei dati economici con le scritture contabili, sui dati trasmessi dai gestori riguardo all'anno *a* e sui successivi relativi al periodo MTR-2.

A livello descrittivo, nella relazione trasmessa dai gestori unitamente al PEF "grezzo", l'attività svolta dal Gestore Servizi Comunali S.p.a. di riclassificazione dei costi è indicata correttamente, così come i costi del Comune risultano correttamente derivanti da fonti contabili obbligatorie e sono stati attribuiti nelle singole voci di costo enucleati nella relazione di accompagnamento.

La verifica della metodologia di applicazione dell'MTR-2 ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente;
- i Gestori hanno descritto nella relazione di accompagnamento della tabella PEF:
 - o il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per consentire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
 - o il modello gestionale e organizzativo e i livelli di qualità del servizio.
- Il Gestore ha allocato correttamente le voci di costo e di ricavo così come derivanti dalle fonti obbligatorie e calcolato le componenti a conguaglio.

A partire dai dati precedentemente descritti l'Ente Territorialmente Competente ha proceduto alle attività di sua competenza, ovvero:

- La ricezione e analisi del PEF "grezzo" da parte dei Gestori;
- Definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dall'MTR-2.

Il metodo è stato correttamente applicato arrivando alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR-2, l'Ente Territorialmente Competente ha verificato che il PEF comporta un incremento tariffario all'interno del limite di incremento tariffario previsto dall'MTR-2. I valori riscontrati secondo la metodologia esposta al punto precedente permettono quindi di verificare il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

	2022	2023	2024	2025
ΣT_a	722.688	710.638	728.273	773.968
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	694.192	705.299	716.583	728.049

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente, sulla base delle risultanze del Benchmark di riferimento (anno 2020), dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno *a-2* (2020, 2021), ha individuato i seguenti valori di γ_1 e γ_2 :

	2022	2023	2024	2025
γ_1	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
γ_2	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08

dando valutazioni soddisfacenti in ordine al giudizio sul livello di qualità ambientale delle prestazioni.

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Per ciascun ambito tariffario l'Ente territorialmente competente indica:

	2022	2023	2024	2025
QL _a	1%	0%	0%	0%

PG _a	0%	0%	0%	0%
Quadrante	III	I	I	I

Sulla base di tali valori l'Ente territorialmente competente definisce il quadrante di riferimento della gestione per ciascun anno *a* del secondo periodo regolatorio.

5.1.3 Coefficiente C₁₁₆

Non sono stati valorizzati il coefficiente C₁₁₆ e le componenti di natura previsionale CO^{EXP}₁₁₆ destinate alla copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal Decreto Legislativo n. 116/2020.

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, l'Ente territorialmente competente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

5.2.1 Componente previsionale CO₁₁₆

5.2.2 Componente previsionale CQ

Per l'anno 2022 si evidenzia l'esigenza di valorizzare il coefficiente QL_a per garantire la copertura dei costi emergenti di natura previsionale (CQ^{EXP}) per la compliance alla qualità regolata per un valore pari all'1%. La valutazione del budget previsto è stata calcolata in funzione delle indicazioni presenti nella DCO 422/2021/R/rif, ancorché non ancora definite da alcuna deliberazione ulteriore.

5.2.3 Componente previsionale COI

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente dà atto del rispetto degli articoli 15.2, 15.3 e 15.4 MTR-2.

La Vita utile regolatoria è definita dalla regolamentazione MTR-2 e non è stata adottata per alcun cespite una vita utile regolatoria né superiore, né inferiore.

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

5.4.1 Determinazione del fattore b

L'Ente territorialmente competente indica di seguito le scelte in ordine alla determinazione dei fattori b in ottica del raggiungimento dei target europei.

	2022	2023	2024	2025
fattore b	0,6	0,55	0,55	0,55

5.4.2 Determinazione del fattore ω

L'Ente territorialmente competente indica di seguito le scelte in ordine alla determinazione dei fattori ω, conseguenza della valorizzazione di γ₁ e γ₂, nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2.

	2022	2023	2024	2025
fattore ω	0,1	0,1	0,1	0,1

5.5 Conguagli

Con riferimento a ciascun anno *a* del secondo periodo regolatorio 2022-2025, l'Ente territorialmente competente indica il valore complessivo delle componenti a conguaglio *RCtotTV,a* e *RCtotTF,a* riferite alle annualità pregresse.

	2022	2023	2024	2025
Quota residua relativa a RCND _{TV}				
Quota residua relativa alle componenti RCU _{TV}				

Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	23.508	23.508		
Scostamento $COS_{exp,TV}$				
Scostamento $COV_{exp,TV}$				
Recupero $COI_{exp,TV}$				
Recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente $CQ_{exp,TV}$				
Recupero dell'eventuale scostamento tra la componente $CO_{exp,116,TV}$				
Recupero della differenza tra i costi riconosciuti nell'anno (a-2) conseguente all'applicazione delle tariffe di accesso agli impianti calcolate sulla base dei criteri fissati dall'Autorità e quanto ricompreso tra le entrate tariffarie riferite alla medesima annualità (a-2)				
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie variabili e quanto fatturato per la parte variabile con riferimento alla medesima annualità (a-2)	- 11.686	- 8.240		
RC_{TOT,TV,a}	11.822	15.268		

	2022	2023	2024	2025
Quota residua relativa alle componenti RCUTF				
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi fissi riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	- 5.559	- 5.559		
Scostamento $COV_{exp,TF}$				
Recupero $COI_{exp,TF}$				
Recupero (solo se a vantaggio degli utenti) dell'eventuale scostamento tra la componente $CQ_{exp,TF}$				
Recupero dell'eventuale scostamento tra la componente $CO_{exp,116,TF}$				
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità	3.660	2.246		
RCTOT,TF,a	-1.899	-3.313		

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente territorialmente competente ha effettuato le verifiche necessarie in ordine alla sussistenza dell'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'Ente territorialmente competente, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2, ha ridotto le componenti di costo ammissibili che non si ritengono di coprire integralmente, così come evidenziate nella foglio IN_Detr 4.6 del 363, assicurando il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione, nell'ottica di mantenere i costi del Comune in linea con le gestioni delle annualità precedenti.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

Non ci si avvale della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulare i conguagli.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Non ci si avvale della facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 di rimodulare tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente non ravvisa la necessità di superamento del limite annuale di crescita avendo rettificato i valori di costi dei Gestori rinunciando alla istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2.

5.11 Ulteriori detrazioni

L'Ente territorialmente competente fornisce, di seguito, il dettaglio delle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021.

	2022	2023	2024	2025
MIUR	2.513	2.513	2.513	2.513
Recupero evasione				
Procedure sanzionatorie				
Ulteriori partite				

Relativamente al contributo MIUR, l'Ente territorialmente competente specifica che l'anno di riferimento del contributo valorizzato nell'Allegato 1 è il 2020 così come reperito nel documento pubblicato dal MIUR in ordine all'”Erogazione TARSU anno 2020 a favore dei Comuni – Contributo erogato quale finanziamento dovuto per spese connesse al servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani nelle istituzioni scolastiche”.

ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ¹

DETERMINA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 2/2021/DRIF

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ENRICO DE TAVONATTI
NATO/A A BRESCIA
IL 26/10/1953
RESIDENTE IN SARNICO
VIA LOMBARDIA 23
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ SERVIZI COMUNALI SPA
AVENTE SEDE LEGALE IN SARNICO VIA SUARDO 14A
CODICE FISCALE 02546290160 PARTITA IVA 02546290160
TELEFAX _____ TELEFONO 035914122
INDIRIZZO E-MAIL INFO@SERVIZICOMUNALI.IT - PROTOCOLLO@PEC.SERVIZICOMUNALI.IT

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ E DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE E MENDACI

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 30/11/2021, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:
 È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
 NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE:

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.

DATA
30/11/2021

IN FEDE

¹ Modello per gli enti in regime di contabilità civilistica.



COMUNE DI GRASSOBBIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Ufficio del Sindaco

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DETERMINA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 2/2021/DRIF

IL SOTTOSCRITTO **MANUEL BENTOGGIO,**
NATO A **BERGAMO**
IL **18/05/1969**
RESIDENTE IN **GRASSOBBIO**
VIA VESPUCCI 34
IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL **COMUNE DI GRASSOBBIO**
AVENTE SEDE LEGALE IN **GRASSOBBIO VIA VESPUCCI 6**
CODICE FISCALE **80027490160** PARTITA IVA **00722500162**
CODICE ISTAT **16117**
TELEFONO **035.2843410**
INDIRIZZO E-MAIL PROTOCOLLO@GRASSOBBIO.EU

**AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, CONSAPEVOLE
DELLA RESPONSABILITÀ E DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI
IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE E MENDACI**

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 14/12/2021, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE

DATA 14/12/2021

IN FEDE

Manuel Bentoglio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate